



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA 04/01

Escort navi petroliere 30.000 GT

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

- VISTA** l'Ordinanza n° 23/97 in data 09/12/1997 con la quale sono state approvate e rese esecutive le "Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Trieste";
- VISTI** i successivi provvedimenti con i quali sono state aggiornate le tariffe in relazione alle variazioni del prezzo del gasolio;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi in data 07/02/2000 presso questa Capitaneria di Porto nel corso della quale è stata illustrata la volontà della Capitaneria di Porto di disciplinare il servizio di "accompagnamento" o "escort" per navi petroliere in considerazione delle caratteristiche tecniche dei nuovi rimorchiatori acquistati dalla Società concessionaria del servizio di rimorchio;
- VALUTATO** così come sottolineato anche da diverse associazioni ed organizzazioni coinvolte nell'istruttoria, la particolare posizione dei terminali petroliferi che ricadono all'interno del porto e la vicinanza della canaletta di manovra all'area prospiciente alla cittadina di Muggia e, comunque, ad aree ad elevato interesse paesaggistico e turistico;
- VISTI** gli esiti delle prove effettuate con i rimorchiatori "VEGA" (manovra per M/C AGIP MARCHE) e "DENEK" (manovra per M/C FERNANDO TAPIAS) rispettivamente in data 04/04/00 e 21/04/00;
- VISTA** la certificazione tecnica rilasciata dal RINA di Trieste;
- VISTO** l'esito della riunione del 14/06/00 nel corso della quale sono stati illustrati e discussi i criteri per l'individuazione della tariffa del servizio e decisa la necessità di obbligare il servizio alle sole petroliere, sia in entrata che in uscita, in considerazione della pericolosità che esse rappresentano — anche se per motivi diversi — nelle diverse fasi operative;
- VISTO** l'esito dell'istruttoria per l'adeguamento tariffario con la quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Organizzazioni interessate con esclusione della Confederazione Italiana Armatori;
- CONSIDERATE** le caratteristiche delle petroliere che per lunghezza, pescaggio e portata necessitano di un'assistenza sempre più spinta per fronteggiare eventuali avarie con particolare riguardo alla macchina ed agli organi di governo;
- RITENUTO** pertanto necessario modificare la vigente Ordinanza n. 23/97 in data 09.12.97;
- CONSIDERATO** che nell'Ordinanza n.01/01 in data 24.01.01 non veniva chiaramente indicato il punto nel quale il rimorchiatore lascia "l'accompagnamento" e che questo avrebbe potuto ingenerare dubbi o comunque interpretazioni soggettive;
- VISTO** l'art.101 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte Marittima).

ORDINA

Articolo 1

A partire dal 1° marzo 2001:

- 1) è istituito il servizio di “accompagnamento” o “escort” per le navi petroliere di G.T.> 30.000 sia in entrata che in uscita dai terminali petroliferi e comunque dal porto di Trieste;
- 2) sono approvate e rese esecutive le tariffe per il servizio descritto al punto 1.

Articolo 2

Il servizio è articolato come segue:

- 1) ogni manovra deve essere eseguita utilizzando almeno un rimorchiatore certificato (“abilitato” o “classificato”) per il servizio in parola;
- 2) la nave petroliera, per la manovra di entrata, deve prendere a poppa in prossimità del centro dello specchio di poppa (asse di simmetria) uno dei rimorchiatori certificati. L'operazione deve avvenire nella posizione di imbarco pilota, Rilv 270° dal fanale rosso ubicato sulla testata sud del tratto meridionale della Diga L.Rizzo (n°4457 Elenco Fari) distanza 1.5 miglia, così come definito dall'Ordinanza n° 07/95 del 04/03/1995;
- 3) la nave petroliera, per la manovra di uscita, deve prendere a poppa, in prossimità del centro dello specchio di poppa (asse di simmetria), uno dei rimorchiatori certificati. L'operazione deve avere inizio prima che la nave liberi i cavi di ormeggio dal pontile petrolifero e concludersi nel punto di cui all'art.2, punto 2;
- 4) la velocità della nave in manovra, con rimorchiatore legato, deve essere per quanto possibile non superiore ai 4 (quattro) nodi e comunque tale da permettere il governo della nave, in ogni condizione, tenuto anche conto delle caratteristiche evolutive e di stabilità dei rimorchiatori.

Articolo 3

La tariffa applicata per ciascuna nave viene stabilita in lire 500.000 (cinquecentomila) per operazione e segue i criteri della tariffa a corpo di cui agli artt. 13 e 28 della citata Ordinanza 23/97.

Articolo 4

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n.01/01.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt 1173, 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Trieste, 09.02.2021

DOCUMENTO FIRMATO IN
ORIGINALE